

Nota di approfondimento

Il Fondo Kyoto

Cambia la disciplina del Fondo rotativo Kyoto, istituito dalla Legge Finanziaria 2007 e originariamente regolamentato dal D.M. 25 novembre 2008 e s.m.i. e dalla relativa Circolare attuativa dello scorso anno.

Le nuove regole, emanate in attuazione dell'art. 57 del decreto-legge n. 83/2012, sono contenute nella **Circolare del Ministero dell'ambiente 18 gennaio 2013, n. 5505**.

Il Fondo Kyoto è destinato a finanziare, a un tasso agevolato dello 0,50% annuo, progetti e interventi nei settori della green economy ed in settori di attività connessi con la messa in sicurezza del territorio dai rischi idrogeologico e sismico.

La concessione dei finanziamenti è **subordinata all'assunzione a tempo indeterminato di almeno 3 giovani di età non superiore ai 35 anni**; nel caso di assunzioni superiori a tre unità, almeno un terzo dei posti deve essere riservato a giovani laureati con età non superiore a 28 anni. Per i progetti presentati da S.r.l. semplificata, PMI ed ESCo, il numero minimo di assunzioni è pari ad 1 unità.

Il Fondo ha una **dotazione iniziale di 460 milioni di euro**, suddivisa nei seguenti **tre plafond**:

- 380 milioni di euro riservati alle imprese, sia in forma individuale che societaria, o loro consorzi, anche titolari di un contratto di rete;
- 10 milioni di euro a società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.);
- 70 milioni di euro destinati al finanziamento di interventi di ambientalizzazione e riqualificazione ricompresi nell'area definita del Sito di interesse nazionale di Taranto.

Per ciascuno di questi plafond sarà stilata una **graduatoria di merito** sulla base dei criteri di valutazione stabiliti dalla Circolare nella Parte Terza, Capitolo II.

Accedono al finanziamento agevolato, secondo l'ordine assunto nella graduatoria e nei limiti del relativo plafond disponibile, i progetti con un **punteggio complessivo minimo di 60 punti su 100** a disposizione. La gestione delle risorse è affidata al Ministero dell'Ambiente.

Settori di intervento

Il Fondo Kyoto finanzia i progetti in uno o più dei seguenti settori, elencati nella Parte Prima, Capitolo II, della Circolare:

- a) protezione del territorio e **prevenzione del rischio idrogeologico e sismico**;
- b) ricerca, sviluppo e produzione di **biocarburanti** di seconda e terza generazione;
b-bis) ricerca, sviluppo e produzione mediante bioraffinerie di prodotti intermedi chimici da biomasse e scarti vegetali;
- c) ricerca, sviluppo, produzione e **installazione di tecnologie nel solare** termico, solare a concentrazione, solare termodinamico, solare fotovoltaico, biomasse, biogas e geotermia;

d) incremento dell'**efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile**, industriale e terziario, compresi gli interventi di **social housing**;

d-bis) processi di produzione o valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi o servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una **riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse** nell'arco dell'intero ciclo di vita.

Laddove applicabili, gli interventi finanziati devono rispettare i **parametri minimi** previsti dal D.M. 28 dicembre 2012 recante "Incentivazione per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di interventi di efficienza energetica di piccola dimensione", il cosiddetto **Conto Energia Termico** (vedi il documento ANCE "E' in vigore il Conto Energia Termico: previsti 900 milioni annui di incentivi" dell'8 gennaio 2013, <http://www.ance.it/docs/competenze.aspx?id=22&pid=11&pcid=14&docId=9448>).

Per quanto riguarda i progetti di protezione del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico e sismico, sono privilegiati quelli che integrano la protezione del territorio con misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

Caratteristiche dei finanziamenti

Possono accedere ai finanziamenti solo i **nuovi progetti di investimento**, ovvero quelli **avviati a partire dal 25 gennaio 2013**.

Le **condizioni minime per l'accesso al finanziamento** sono riportate nella Parte Prima, Capitolo III e consistono, oltre che nel già citato requisito di **assunzione di giovani**, anche **nel taglio minimo dei progetti**, pari a 1.000.000 di euro, ridotto a 500.000 euro per progetti presentati da PMI ed ESCo e a 200.000 euro per progetti presentati da S.r.l.s..

Il finanziamento agevolato concesso rappresenta una quota parte del costo totale dell'investimento; la restante parte è a carico del soggetto beneficiario.

La **percentuale massima finanziabile** dal Fondo Rotativo per Kyoto è pari a:

- 60% del costo complessivo delle spese ammissibili per i progetti diversi da quelli presentati da PMI, ESCo, S.r.l.s.;
- 75% del costo complessivo per delle spese ammissibili nel caso di progetti presentati da PMI, ESCo e S.r.l.s..

Concorrono alla determinazione della dimensione del progetto esclusivamente le **seguenti tipologie di costo ammissibile**:

- spese per gli investimenti materiali (macchinari, impianti, attrezzature) e immateriali (brevetti, programmi informatici);
- spese per servizi e consulenze fino ad un massimo del 15% del totale dei costi ammissibili;
- costi del personale imputabili per un numero di anni massimo pari alla durata del finanziamento agevolato con separata indicazione dei costi relativi al personale di nuova assunzione;
- spese generali fino ad un massimo del 10% del valore totale del progetto;
- costi aggiuntivi imputabili all'adeguamento alla normativa antisismica degli edifici funzionali alla realizzazione delle attività previste dal progetto.

I finanziamenti agevolati assumono la forma di prestiti con **tasso d'interesse fisso pari allo 0,5% annuo** nominale (**dimezzato** per le ESCo, per gli affidatari di contratti di disponibilità, per le S.r.l.s. e per le imprese che abbiano stipulato un contratto di rete), di durata non superiore a 6 anni, a rate costanti (metodo francese) e con rimborso tramite RID o altro strumento richiesto.

Per la stesse categorie di soggetti per i quali il tasso di interesse è dimezzato, la durata massima dei finanziamenti è estesa a 10 anni.

I benefici del Fondo Kyoto **sono cumulabili** con i benefici previsti dalle singole normative comunitarie, nazionali e regionali, compresi quelli erogati a livello locale, fino al raggiungimento della quota massima dell'aiuto di Stato consentita, definita "de minimis", che non può superare l'ammontare di 200.000 euro nell'arco di tre anni.

Inoltre, i benefici del Fondo Kyoto sono **cumulabili** con i seguenti incentivi:

- gli incentivi di cui al decreto 28 dicembre 2012 recante "Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni" (il cosiddetto **Conto Energia Termico**);
- gli incentivi previsti dal decreto 6 luglio 2012 recante "Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante incentivazione della produzione di **energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici**";
- gli incentivi previsti dal decreto 5 luglio 2012 recante "Attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici" (il cosiddetto **Quinto Conto Energia**);
- i titoli di efficienza energetica (i cosiddetti **certificati bianchi**).

Procedure per ottenere il finanziamento

Per accedere al finanziamento occorre trasmettere la domanda, via posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo fondokyoto@pec.minambiente.it, **entro e non oltre le ore 23:59:59 del 26 aprile 2013**, secondo le modalità dettagliate nella Parte Seconda, Capitolo I, della Circolare.

Le domande **devono contenere**:

- la domanda redatta sulla base del modello riportato nell'Allegato A della Circolare;
- i requisiti soggettivi attestati mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla base del modello riportato nell'Allegato B;
- la dichiarazione, sulla base dell'Allegato C, che l'impresa ha ricevuto aiuti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, non superando la soglia di 200.000 euro;
- la dichiarazione relativa agli aiuti illegali ai sensi del D.P.C.M. 23 maggio 2007, sulla base dell'Allegato D;
- la garanzia provvisoria (polizza fideiussoria bancaria o polizza assicurativa, pari al 5% del valore del cofinanziamento richiesto);
- la scheda sintetica di progetto, sulla base dell'Allegato E,
- la documentazione di progetto, sulla base dell'allegato F;
- idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari;
- i bilanci dell'impresa;
- altri eventuali documenti (contratto di rete, contratto di disponibilità, ecc.)

I certificati devono essere sempre sostituiti con dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà.

Procedura di ammissione al finanziamento

L'istruttoria è effettuata dal Ministero dell'Ambiente, Direzione Generale per lo sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia, e si articola nelle seguenti **fasi**:

- verifica della corretta compilazione della domanda di ammissione all'agevolazione e della completezza documentale;
- verifica dei requisiti di accesso al finanziamento come definiti nella Parte Prima;
- valutazione dei progetti e definizione delle graduatorie;
- pubblicazione delle graduatorie con successiva emanazione del provvedimento di ammissione, che viene notificato via PEC al soggetto beneficiario.

I progetti di investimento vengono valutati in base a **tre ordini di criteri**, dettagliati nella Parte Terza, Capitolo II:

- a) la capacità di **attrarre e mobilitare risorse aggiuntive** rispetto a quelle erogate dal Fondo Kyoto (punteggio massimo 35 punti);
- b) la capacità di **creare occupazione** (punteggio massimo 35 punti);
- c) la **qualità dell'intervento** in relazione alle specificità del progetto (punteggio massimo 30 punti).

Accedono al finanziamento agevolato, secondo l'ordine assunto nella graduatoria di riferimento e nei limiti del relativo plafond disponibile, i progetti con un **punteggio complessivo minimo di 60 punti su 100** a disposizione.

Modalità di erogazione del finanziamento

Con la stipula del contratto di finanziamento, da effettuarsi attraverso le modalità specificate nella Parte Quarta, Capitolo 1, si accede ai benefici del Fondo Kyoto. L'erogazione del finanziamento avviene, ad esclusione dell'anticipazione, **per stati di avanzamento lavori** (SAL), in relazione allo stato di realizzazione del progetto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il soggetto beneficiario è invitato ad accendere (ove non già esistente) un conto corrente bancario o postale dedicato.

Il soggetto beneficiario può presentare richiesta di erogazione di un'**anticipazione fino al 25%** dell'importo finanziabile.

Ai fini di ciascuna **erogazione intermedia** del finanziamento agevolato, occorre presentare apposita richiesta via PEC al Ministero dell'Ambiente, allegando la seguente documentazione, qualora non sia già stata trasmessa:

- stato di avanzamento lavori firmato dal Direttore dei lavori (viene lasciata facoltà di decidere quando richiedere ogni singola erogazione);
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà corredata degli originali o copia conforme delle fatture relative all'intervento e di documentazione comprovante i pagamenti effettuati;
- dichiarazione sostitutiva del certificato di regolarità fiscale;
- documentazione matricolare attestante l'avvenuta assunzione di giovani nei termini previsti dalla Circolare.

Per la **documentazione finale**, in aggiunta alla documentazione di cui sopra si dovrà allegare il certificato di collaudo nonché copia delle eventuali autorizzazioni/concessioni necessarie alla realizzazione e/o all'esercizio.

La Parte Quarta, Capitolo II, disciplina la variazione di titolarità e di dati, le proroghe, le verifiche, i controlli e le ispezioni, la revoca del finanziamento e la restituzione delle somme già erogate.

Per ogni **informazione**, si segnalano la sezione dedicata del sito del Ministero dell'Ambiente http://www.minambiente.it/menu/menu_informazioni/Il_Fondo_Kyoto_perlariduzionedelleemissioni.html e i **contatti** della Direzione Generale per lo sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia, Segreteria Divisione III, Tel. 06 57228242 – 06 57228169, infofondokyoto@minambiente.it